

Devesi inoltre tener conto dell'abolizione dal 1999, come riferito nei precedenti paragrafi, dell'ICIAP e del passaggio al regime facoltativo della TOSAP.

Riprendono in maniera sensibile anche i flussi di cassa. Di segno positivo sono, infatti, gli andamenti delle riscossioni, sia sulla competenza (7,33%) che totali (6,24%).

Il tasso di realizzazione dell'entrata di competenza rimane comunque ad un livello non elevato, il 59,9%; detto fenomeno, riscontrato anche negli esercizi precedenti (57% nel 1998; 59,6% nel 1997), va correlato alla tipologia di alcuni tributi, che prevedono pagamenti nell'anno successivo a quello di accertamento.

Più veloce è invece il livello di realizzazione degli accertamenti in conto residui, per il 78,6%, che pure è sensibilmente calato rispetto all'85% del 1998.

Il peggioramento del tasso di smaltimento dei residui viene comunque compensato dalla diminuzione dei residui di competenza (-7,19%), sicché i residui totali crescono soltanto dell'1,73%, pari in cifra assoluta a 200 miliardi (l'aumento era stato di 1.000 miliardi nel 1998).

Quanto alla distribuzione territoriale degli accertamenti, non in tutte le regioni si riscontrano variazioni di segno positivo<sup>35</sup>. Gli incrementi più consistenti si realizzano comunque nel Meridione, in particolare in Sardegna (10,11%), Calabria (10,09%), Basilicata (7,29%).

Anche i movimenti di cassa danno risultati divergenti nelle varie aree, e non distribuiti secondo un criterio geografico. Diminuiscono, infatti, le riscossioni totali in Sardegna, nel Lazio, in Molise, Basilicata. Le punte più alte di incremento si rilevano nei comuni del Trentino Alto Adige (32,83%), del Piemonte (22,38%), delle Marche (18,26%).

Scendendo all'esame delle categorie del titolo I, i cui dati sono disponibili solo per il 1999, si rileva in primo luogo, per quanto riguarda gli accertamenti, che tra le fonti finanziarie di natura fiscale le imposte (ctg 1<sup>^</sup>), in cui rientra l'ICI, sono di gran lunga quelle prevalenti (63,07%). Seguono le tasse (ctg 2<sup>^</sup>, 26,93%) e gli altri tributi (ctg 3<sup>^</sup>, 10%).

Gli andamenti relativi alla gestione dell'ICI e della TARSU sono oggetto delle analisi speciali di cui al successivo capitolo.

Si rileva sinteticamente, al riguardo, che il tasso di crescita degli accertamenti in conto competenza dell'ICI rimane ancora vivace (3,44%), ed ancor più lo è quello delle riscossioni totali (13,55%); inoltre si accresce anche l'incidenza dell'imposta sul totale del titolo che ascende al 54,75%. Mentre per la TARSU si nota che la crescita degli accertamenti in conto competenza segna il passo (0,58%) e il movimento di cassa si dimostra addirittura in flessione (-2,37%); si nota, infine, una diminuzione dell'incidenza della tassa sul titolo I, che si riduce dello 0,1%.

Le imposte accertate ammontano a 14.641 mld. di lire e le quote di gettito sono distribuite nelle varie aree del territorio, con oscillazioni che vanno da un massimo di 2.431 mld. di lire, realizzato dai comuni del Lazio, ad un minimo di 13 mld. di lire in Valle D'Aosta. Le tasse accertate drenano 6.251 mld. di lire, con punte massime in Lombardia (1.174 mld. di lire), Lazio (868 mld. di lire) e minime in Valle d'Aosta (5 mld. di lire), Molise (16 mld. di lire).

### **L'addizionale IRPEF**

Con l'art. 49, commi 10 e 11, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria 1998) il governo è stato delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo per l'istituzione di un'addizionale comunale IRPEF. In particolare, secondo i criteri ed i principi direttivi fissati, il legislatore delegato doveva prevedere per un periodo d'imposta non antecedente al 1.1.1998:

- un'aliquota base, da determinarsi annualmente, entro il 15 dicembre, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'Interno, teleologicamente collegata al finanziamento dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nell'anno precedente, ai sensi del Capo I della legge n. 59 del 1997, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. Le aliquote dell'IRPEF di cui all'art. 11, comma 1, del T.U. delle imposte dei redditi (d.P.R.

<sup>35</sup> Gli accertamenti diminuiscono in Molise, Lazio, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna.

917/1986) dovevano essere conseguentemente ridotte di una misura pari all'aliquota base così determinata;

- la facoltà per i comuni di variare l'aliquota base fino ad un massimo dello 0,5% in un triennio, con un valore massimo dello 0,2% annuale, entro il 31 ottobre ed a valere sui redditi dell'anno successivo.

La prima aliquota, non inasprendo la pressione fiscale, già nell'impostazione della legge delega si poteva qualificare come di compartecipazione. La seconda era invece una vera e propria addizionale, la cui istituzione veniva demandata alle scelte di politica fiscale delle amministrazioni comunali; essa non era inoltre finalizzata al finanziamento del trasferimento di funzioni e compiti e non incideva sui trasferimenti statali.

La delega, non esercitata in tempo utile, è stata rinnovata con l'art. 1, comma 10, della legge 191 del 16 giugno 1998, richiamandosi i criteri e principi direttivi di cui alla legge n. 449 del 1997, ed i termini sono stati portati al 30.9.1998.

Con il decreto legislativo n. 360 del 28.9.1998, nell'esercizio della delega su riferita, il Governo:

- ha istituito, a decorrere dal 1.1.1999, l'addizionale (compartecipazione) IRPEF per i comuni, la cui aliquota dovrà essere determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli del Tesoro e dell'Interno (art. 1, commi 1 e 2).
- ha previsto la facoltà per i comuni di deliberare la variazione dell'aliquota base, nella misura massima dello 0,5%, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%, stabilendo altresì che la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del predetto decreto ministeriale e, quindi, anche in assenza dell'avvio a regime della quota di compartecipazione IRPEF per tutti gli enti (art. 1, comma 3).

In dettaglio, la disciplina prevede che l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui l'imposta si riferisce; che la ripartizione è effettuata ai comuni interessati dal Ministero dell'Interno, a titolo d'acconto, nell'anno in cui è effettuato il versamento (quello successivo al periodo di imposizione) sulla base dei dati sul gettito forniti dal Ministero delle finanze in riferimento all'anno precedente, salvo successivi conguagli.

Con l'art. 12 della legge n. 133 del 1999 (cd. collegato fiscale alla finanziaria), l'addizionale IRPEF di cui ai commi 1 e 2 del d.lgs. n. 360 del 1998, la cui aliquota viene espressamente definita di "compartecipazione", è stata estesa alle province, e solo la parte di aliquota che le riguarda è stata finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

Il d.lgs. n. 360 è stato ulteriormente modificato con l'art. 28 della legge n. 342 del 21.11.2000, concernente misure in materia fiscale. Tra le novità introdotte vi sono la fissazione a regime al 31 dicembre del termine per l'adozione della delibera di variazione di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 1998, per l'anno successivo e l'esclusione dal pagamento se l'addizionale dovuta non supera l'importo di 20.000 lire.

Per il 1999 sono state considerate valide le delibere di variazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente (31.3.1999 ex d.l. 26.1.1998, n. 8, convertito nella l. 25.3.1999 n. 75) e comunque con un ritardo non superiore a 30 giorni.

La compartecipazione provinciale e comunale IRPEF di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del ripetuto d.lgs. n. 360, la cui aliquota avrebbe dovuto essere determinata con decreti ministeriali, non è stata ancora avviata.

Con l'art. 67, comma 3, della legge n. 388 del 23.12.2000 (finanziaria 2001) è stata altresì istituita per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2002, una compartecipazione al gettito IRPEF in misura pari al 4,5% del riscosso in conto competenza dallo Stato per il 2001. I trasferimenti di ciascun comune saranno ridotti in misura pari al gettito della compartecipazione spettante.

Per quanto riguarda invece l'addizionale di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360, dai dati tratti dai conti consuntivi dei comuni esaminati nel presente referto è emerso che per il 1999, sui 1.169 enti esaminati, solo 308, con una percentuale dunque del 26,3%, hanno esercitato la facoltà di istituire l'addizionale in argomento. Trattandosi del primo anno di applicazione, in base alla normativa vigente l'aliquota non poteva essere superiore allo 0,2%.

Il volume degli accertamenti in conto competenza per il 1999 e la distribuzione territoriale degli stessi risulta dal seguente prospetto:

**COMUNI ESERCIZIO 1999 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

(importi in milioni di lire)

REGIONI	ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	ENTI
<b>Piemonte</b>	45.695	19
<b>Valle D'aosta</b>	0	0
<b>Lombardia</b>	49.174	48
<b>Liguria</b>	32.200	5
<b>Trentino A. Adige</b>	0	0
<b>Veneto</b>	34.856	40
<b>Friuli V. Giulia</b>	320	1
<b>Emilia Romagna</b>	1.713	3
<b>Toscana</b>	13.273	16
<b>Umbria</b>	1.942	4
<b>Marche</b>	15.953	16
<b>Lazio</b>	18.257	28
<b>Abruzzo</b>	3.081	8
<b>Molise</b>	750	1
<b>Campania</b>	11.944	28
<b>Puglia</b>	17.669	42
<b>Basilicata</b>	2.022	4
<b>Calabria</b>	3.800	11
<b>Sicilia</b>	14.319	25
<b>Sardegna</b>	12.510	9
<b>TOTALE</b>	<b>279.477</b>	<b>308</b>

I comuni che si sono avvalsi dello strumento fiscale a disposizione sono distribuiti in tutte le regioni, tranne che in Valle d'Aosta ed in Trentino Alto Adige. In particolare essi sono più numerosi in Lombardia (48), Puglia (42), Veneto (40), e meno numerosi in Friuli Venezia Giulia e Molise (1), Basilicata e Umbria (4), Emilia-Romagna (3). La maggior parte dei comuni appartengono alla classe 6<sup>^</sup> (131) ed alla 7<sup>^</sup> (84).

Dei comuni capoluogo di regione hanno istituito l'addizionale IRPEF nel 1999 soltanto Genova, Torino, Ancona, Cagliari.

L'ammontare degli accertamenti raggiunge l'importo complessivo di 279 miliardi circa; il valore massimo si registra nei comuni della Lombardia (49 mld. di lire), del Piemonte (45 mld. di lire), del Veneto (34 mld. di lire); e quello minimo in Friuli (320 milioni), Molise (750 milioni), Emilia Romagna (1,7 mld. di lire).

Il totale degli accertamenti<sup>36</sup> è stato integralmente iscritto nei residui da riportare, salvo una minima somma dovuta ad errori di imputazione dei sostituti d'imposta, in quanto per il 1999 i pagamenti in acconto da parte del Ministero dell'interno sono avvenuti soltanto nel 2000.

<sup>36</sup> L'accertamento contabile per i comuni avviene sulla base della comunicazione annuale effettuata dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno cui l'imposta si riferisce, delle somme spettanti (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 360/98).

### Trasferimenti correnti

A conferma della moderata ripresa manifestatasi nel 1998 (1,35%) gli accertamenti in conto competenza sul titolo II evidenziano nell'anno in considerazione la netta crescita del 5,34%, ben superiore al tasso d'inflazione reale (1,6%).

Dopo il calo subito dai trasferimenti correnti negli anni 1996 (-2,76%) e 1997 (-1,93%) e la invarianza sostanziale del 1998 (+1,35%), i contributi esterni, in particolare come si vedrà quelli dello Stato, tornano a crescere in termini reali; ciò in controtendenza rispetto agli indirizzi programmatici di recessione dei trasferimenti stessi, strumenti tipici della finanza locale in via derivata, nel segno della ricerca da parte degli enti, attraverso l'attribuzione della leva fiscale e tariffaria, di sempre maggiori spazi di autonomia finanziaria.

Ancora più consistenti sono i miglioramenti se si considerano le riscossioni, sia quelle in conto competenza, che aumentano del 20,18%, che quelle totali, superiori alle riscossioni dell'anno precedente del 24,62%.

Viene quindi superata nel 1999 anche la fase di ristagno che aveva contraddistinto la gestione di cassa dei trasferimenti di competenza (-7,92% nel 1998 e -42,35% nel 1997), dovuta al primo impatto delle misure di contenimento dei fabbisogni varate nel 1997.

Nonostante i miglioramenti conseguiti, il tasso di realizzazione dell'accertato rimane al livello del 51%, ancora molto lontano, dunque, da quelli elevati, nell'ordine dell'80%, che fisiologicamente, in assenza di restrizioni alle erogazioni, contraddistinguevano questo genere di entrate.

Il tasso di smaltimento dei residui si mantiene ad un valore, il 67,5%, di poco superiore a quello del 1998 (66,1%).

L'incidenza dei residui totali sugli accertamenti di competenza è nel 1999 pari al 71,85%; essa è quindi diminuita rispetto al valore del 75,07% registrato nel 1998.

Dalla vivace ripresa delle riscossioni consegue una netta diminuzione dei residui della competenza (-6,73%); sicché i residui totali, dopo l'enorme accumulo registrato nel 1997 (218,9%) ed in minore misura nel 1998 (25,79%), si mantengono nel 1999 quasi stazionari, aumentando solo dello 0,82%, pari in cifra assoluta a 128 mld. di lire.

Per quanto riguarda le varie aree territoriali, l'aumento delle contribuzioni in conto competenza non ha interessato i comuni di tutte le regioni<sup>37</sup>. La percentuale più alta di incremento si è verificata nel Lazio (38,67%), la più bassa in Basilicata (0,39%).

### Trasferimenti dello Stato (ctg. 1)

L'avvio a regime della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali, recata dal d.lgs. n. 244 del 30.6.1997, è stata ulteriormente prorogata al 1.1.2002, per effetto dell'art. 53, comma 9, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001). Anche per il 1999, dunque, la disciplina dei trasferimenti statali è stata dettata in sede di manovra finanziaria.

In particolare, con l'art. 31, comma 11, della legge n. 448 del 1998, è stato disposto che per il 1999 i trasferimenti restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, quale risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 164, legge n. 662 del 1966 e dell'art. 49, 1° comma, della legge n. 445 del 1997. L'incremento annuale di risorse, pari al tasso di inflazione programmato per il 1999, avviene con i criteri di ripartizione di cui all'art. 9, comma 3, del d.lgs. 244 del 1997, e cioè a favore dei soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.

L'insieme dei trasferimenti correnti nei confronti di province, comuni e comunità montane, attraverso l'analisi dei dati di bilancio del Ministero dell'interno, risulta dal seguente prospetto:

<sup>37</sup> Mostrano andamenti di segno negativo l'Umbria (-47%), l'Emilia Romagna (-6,7%), la Valle d'Aosta (-2,31%), il Veneto (-1,94%), le Marche (-1,29%) e la Toscana (-3,85%).

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(importi in milioni di lire)

	Previsioni definitive residui		Previsioni definitive competenza		Previsione definitiva cassa		Pagamenti competenza		Pagamenti totali		Residui totali	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
Fondo Ordinario (u.p. 1601)	16.487	22.636	17.166	14.528	18.391	23.231	1.894	2.309	11.050	13.930	22.604	23.233
Fondo Perequat. Squilibri f.l. (u.p.1602)	1.587	2.605	2.177	1.889	2.999	3.163	255	473	1.157	1.854	2.606	2.486
Fondo consolid. (u.p. 1603)	3.512	5.022	4.101	4.095	3.941	5.932	545	1.194	2.591	3.999	5.022	5.117
<b>TOTALI</b>	<b>21.586</b>	<b>30.263</b>	<b>23.444</b>	<b>20.512</b>	<b>25.331</b>	<b>32.326</b>	<b>2.694</b>	<b>3.976</b>	<b>14.798</b>	<b>19.783</b>	<b>30.232</b>	<b>30.836</b>

Fonte: rendiconto Ministero interno

Dai dati esposti si rileva che per il complesso dei fondi di parte corrente (ordinario, perequativo degli squilibri di fiscalità locale e consolidato) gli stanziamenti definitivi di competenza nel 1999 assommano a 20.512 mld. di lire, rispetto ai 23.444 mld. di lire del 1998. Anche per effetto delle decurtazioni effettuate a compensazione delle nuove imposte devolute alle province, essi hanno subito una riduzione rispetto al 1998 del 14,29%, pari in cifra assoluta a 2.932 mld. di lire.

Le previsioni di cassa, sempre per il complesso dei fondi, hanno invece registrato un notevole aumento, pari al 27%, portandosi da 25.331 a 32.326 mld. di lire; la ragione di tale incremento è connessa, come s'è evidenziato in più punti, alla ripresa dei flussi di cassa dopo l'arresto del 1997.

I pagamenti totali passano da 14.798 a 19.783 mld. di lire. Al 31.12.1999 rimane comunque una mole di residui da erogare pari a 30.836 mld. di lire.

In particolare, il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (unità previsionale 1601), che è il principale strumento di veicolazione delle risorse da trasferire, è passato da uno stanziamento di competenza di 17.166 mld. di lire nel 1998 a 14.528 nel 1999, con una diminuzione del 15,3%. I pagamenti, che corrispondono alle effettive acquisizioni nei bilanci degli enti, si sono portati da 1.894 a 2.309 mld. di lire sugli stanziamenti di competenza (+21%) e da 11.050 a 13.930 mld. di lire quelli totali (+26%).

Procedendo ad esaminare i trasferimenti dello Stato ai comuni oggetto di referto, quelli con popolazione superiore ad 8.000 abitanti (1.169 su 1.330) e sulla base dei dati di consuntivo, disponibili solo per il 1999, si rileva che la categoria 1<sup>a</sup> costituisce nel complesso, per quanto riguarda gli accertamenti di competenza, il 79,6% delle entrate del Titolo II, seguita dai trasferimenti regionali che detengono la quota del 16,5%. In valori assoluti i trasferimenti correnti dello Stato per il 1999 ai comuni esaminati assommano a 17.300 mld. di lire, con punte massime in Campania (2.675 mld. di lire), Lombardia (2.373 mld. di lire), Lazio (2.178 mld. di lire), e minime in Valle d'Aosta (1,3 mld. di lire), Trentino Alto Adige (2,5 mld. di lire), Friuli Venezia Giulia (29 mld. di lire).

Il tasso di realizzazione è, come quello in generale del Titolo, poco elevato (50,4%); più sostenuto è il tasso di smaltimento dei residui (71,2%).

I trasferimenti delle regioni (ctg. 2<sup>a</sup>), come già evidenziato, costituiscono in termini di accertamento la seconda componente (16,5%) delle risorse correnti trasferite ai comuni. In alcune regioni a statuto speciale, dove sono invece minoritari i trasferimenti erariali, essi raggiungono livelli elevatissimi, quasi esclusivi (Valle d'Aosta 95,84%; Trentino Alto Adige 92,86%; Friuli Venezia Giulia 86,23%). Escludendo queste situazioni, le regioni che in valori assoluti mostrano i trasferimenti più consistenti ai propri comuni sono il Lazio (826 mld. di lire), la Sicilia (753 mld. di lire), il Piemonte (287 mld. di lire).

Il grado di realizzazione di queste entrate non è alto (55,2%), in quanto per le procedure che presiedono all'erogazione e per il fatto che vengono corrisposte per far fronte alla realizzazione di specifici programmi concordati, spesso non vengono trasferite materialmente nell'anno di competenza.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate (ctg 3<sup>^</sup>), che coprono una residua quota del titolo (2,16%), mostrano le punte più elevate in Sicilia (144 mld. di lire), nel Lazio (35 mld. di lire), in Sardegna (34 mld. di lire) ed in Lombardia (33 mld. di lire).

#### **Entrate extratributarie**

Si conferma anche per il 1999 la tendenza alla crescita moderata che contraddistingue le entrate extratributarie dei comuni ormai da svariati anni e che è il sintomo della rinnovata sensibilità delle amministrazioni verso una più oculata amministrazione del patrimonio e verso una gestione economica del patrimonio e dei servizi pubblici, attraverso l'utilizzo della leva tariffaria.

Gli accertamenti in conto competenza aumentano nel biennio del 7,43%, corrispondente in cifra assoluta a 806 mld. di lire, portandosi a 11.657 mld. di lire.

Dello stesso segno positivo sono le variazioni delle riscossioni di competenza (11,63%) e delle riscossioni totali (22%).

La velocità di realizzazione delle entrate di competenza si colloca al valore del 62,5%, più elevato di quello raggiunto nel 1998 (60%), ma pur sempre poco adeguato se si considera la natura dei proventi.

Anche il tasso di smaltimento dei residui si attesta ad un livello basso (47%), benché superiore a quello realizzato nel 1998 (36,5%).

Passando all'esame delle categorie, i cui dati concernono solo l'esercizio 1999, i proventi dei servizi pubblici (categoria 1<sup>^</sup>) ammontano a 7.594 mld. di lire e costituiscono la componente di maggior peso tra le entrate extratributarie (65,14%).

Il volume maggiore di accertamenti viene realizzato in Lombardia (1.788 mld. di lire), Toscana (774 mld. di lire), Emilia Romagna (763 mld. di lire); quello minore in Valle D'Aosta (6 mld. di lire), Molise (25 mld. di lire), Basilicata (48 mld. di lire).

La velocità di realizzazione sulla competenza, conformemente all'andamento in generale del titolo, è piuttosto bassa (64%), come anche lo smaltimento dei residui (46%).

I proventi dei beni degli enti (categoria 2<sup>^</sup>), pari a 1.359 mld. di lire, coprono la quota dell'11,66% del totale e registrano i valori più elevati in Lombardia (384 mld. di lire), Lazio (244 mld. di lire), Emilia Romagna (133 mld. di lire).

#### **Indicatori finanziari dell'entrata corrente dei Comuni**

Anche nel presente referto viene continuato l'impiego di indicatori finanziari allo scopo di esprimere valutazioni sintetiche sui fondamentali aspetti della gestione dell'entrata corrente.

Si tratta di quattro indicatori in grado di rappresentare l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la pressione tributaria, la capacità di realizzazione delle entrate proprie accertate; di essi la Sezione fa uso già da tempo ed è quindi possibile elaborare serie storiche di ampio respiro.

(importi in lire)


	Autonomia finanziaria	Autonomia tributaria	Realizzazione entrate proprie	Pressione tributaria
1993	46%	30%	61%	415.000
1994	56%	38%	62%	526.000
1995	58%	39%	62%	549.000
1996	60%	40%	61%	579.000
1997	62%	42%	60%	608.000
1998	62%	42%	58%	636.000
1999	62%	41%	60%	643.000

**a) Indicatore dell'autonomia finanziaria**

L'indicatore fornisce il livello di autonomia finanziaria dei comuni, attraverso il rapporto tra gli accertamenti delle entrate proprie (titolo I e titolo III) e quelli delle entrate correnti nel loro complesso.


Nel 1999 l'indice si porta a livello del 61,6%, con una leggera diminuzione rispetto al 62,1% del 1998.

Nell'ultimo biennio, dunque, non viene confermato il trend positivo in atto da svariati esercizi; ciò è conseguenza dell'azione combinata di due fattori: la moderata crescita delle entrate tributarie (1%), rispetto a quelle registrate negli esercizi precedenti, ed il consistente incremento dei trasferimenti (5,34%), in controtendenza rispetto agli anni pregressi.



**b) Indicatore dell'autonomia tributaria**


Anche il secondo indicatore, che è dato dal rapporto tra gli accertamenti delle entrate del Titolo I ed il totale dell'entrata corrente, scende dal 42,2% del 1998 al 41,01% del 1999; esso mostra un andamento, dunque, non in linea con la crescita costante manifestatasi a partire dal 1993 e dimostra che lo sviluppo dei livelli di autonomia tributaria dei comuni, grazie alla leva fiscale, ha perso parte del suo vigore.



**c) Indicatore della capacità di realizzazione delle entrate proprie**

L'indagine si conclude esaminando il rapporto tra accertamenti e riscossioni in conto competenza, relativi ai titoli I e III, che dà la misura della capacità degli enti di tradurre in effettive riscossioni le entrate accertate nell'anno.


Il valore medio nazionale si attesta al 60,8%, con un aumento percentuale di circa 2 punti rispetto al 1998.

**d) Indicatore della pressione tributaria**

Tale indicatore fornisce la misura di quanto gravino i tributi comunali, sempre in termini di accertamento, su ciascun cittadino.

L'indice medio nel 1999 si eleva dell'1%, portandosi in valore assoluto all'importo di 643.350 lire per abitante.

Tra le aree geografiche gli incrementi maggiori si realizzano in Sardegna (10,11%), in Calabria (10%), Basilicata (7,29%). Flettono invece gli indici dei comuni del Molise (-5,09%), del Lazio (-4,2%), del Trentino Alto Adige (-2,49%), dell'Emilia Romagna (-0,79%).

**3.3.3 Le comunità montane**

Anche per le comunità montane si fa precedere l'esame della gestione finanziaria dall'esposizione delle risultanze relative ai primi due titoli delle entrate.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1998	1999	Var. %
<b>E. per trasferimenti</b>	559.901	596.234	6,49%
<b>E. extratributarie</b>	131.225	145.282	10,71%
<b>Totali</b>	<b>691.126</b>	<b>741.516</b>	<b>7,29%</b>

**Riscossioni in conto competenza**

	1998	1999	Var. %
<b>E. per trasferimenti</b>	280.212	301.515	7,60%
<b>E. extratributarie</b>	69.989	76.686	9,57%
<b>Totali</b>	<b>350.201</b>	<b>378.201</b>	<b>8,00%</b>

**Residui totali**

	1998	1999	Var. %
<b>E. per trasferimenti</b>	455.469	547.570	20,22%
<b>E. extratributarie</b>	98.892	112.474	13,73%
<b>Totali</b>	<b>554.361</b>	<b>660.044</b>	<b>19,06%</b>

**Riscossioni totali**

	1998	1999	Var. %
<b>E. per trasferimenti</b>	434.187	498.962	14,92%
<b>E. extratributarie</b>	112.961	127.126	12,54%
<b>Totali</b>	<b>547.148</b>	<b>626.088</b>	<b>14,43%</b>

Dai dati esposti si rileva che gli accertamenti in conto competenza aumentano in totale del 7,29%, in misura più contenuta rispetto all'incremento realizzato nel 1998 (8,82%).

In particolare, le entrate per trasferimenti crescono del 6,49%, portandosi a 596 mld. di lire circa, mentre quelle extratributarie del 10,71%, raggiungendo i 145 mld. di lire. Come per il 1998, la crescita dei proventi per beni e servizi si manifesta in modo più marcato.

Anche le riscossioni, per entrambi i titoli, mostrano un andamento in crescita, sia quelle di competenza (8%), che, in misura più sostenuta, quelle totali (14,43%).

Nel complesso dei titoli l'indice di realizzazione delle entrate di competenza è del 51%, quasi stazionario rispetto al 50,6% del 1998; nello specifico, è meno elevata la realizzazione dei trasferimenti (50,5%), piuttosto che quella delle entrate extratributarie (52,7%).

Lo smaltimento dei residui è invece peggiorato nel 1999 (45,5%) rispetto al 1998 (47,9%).

Il rapporto di composizione tra le entrate correnti negli ultimi sei anni è rappresentato nel seguente prospetto.

**Accertamenti in conto competenza**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<b>Trasferimenti</b>	82,31	79,72	77,92	79,62	81,01	80,41
<b>Entrate extratr.</b>	17,69	20,28	22,08	20,38	18,99	19,59
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(in valori percentuali)

Riprende la crescita delle entrate proprie, interrottasi nel 1997 e nel 1998; la modesta ripresa, dello 0,6%, è esattamente bilanciata dalla perdita di peso che subiscono i trasferimenti. Questi ultimi restano però pur sempre la componente preponderante (80,41%) delle fonti di finanziamento delle comunità montane.

### **Trasferimenti**

I trasferimenti della competenza aumentano sia per gli accertamenti (6,49%), come già detto, che per le riscossioni (7,6%).

Tra le categorie, la più rilevante è quella dei trasferimenti regionali (ctg 2<sup>^</sup>), che ammontano a 197 mld. di lire circa, e detengono il 33,04% del totale del titolo. L'indice di realizzazione dell'entrata è del 69,7%.

In valori assoluti l'importo più alto dei trasferimenti regionali viene assegnato alle comunità montane del Piemonte (27,2 mld. di lire), della Valle d'Aosta (22,1 mld. di lire), della Calabria (21,9 mld. di lire).

I trasferimenti correnti dallo Stato (ctg 1<sup>^</sup>) ammontano a 191 mld. di lire circa, e costituiscono il 32,12 % delle entrate dell'intero titolo.

Le comunità montane che ricevono la più ampia contribuzione statale sono quelle della Campania (36,8 mld. di lire), della Calabria (25,6 mld. di lire), del Piemonte (18,9 mld. di lire).

L'incidenza del totale dei residui sul totale degli accertamenti in conto competenza è nel 1999 pari al 91,84%: essa ha quindi registrato un aumento del 10,49% rispetto al valore del 1998.

### **Le entrate extratributarie**

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi sono cresciute sia sul fronte degli accertamenti (10,71%), che nelle riscossioni in conto competenza (9,57%). Sono aumentate anche le riscossioni totali (12,54%).

Lo scarso livello di realizzazione delle entrate di competenza (52,78%) e dei residui (53,48%) si ripercuote sul totale dei residui, che alla fine del 1999 aumentano del 13,73%, di circa 13,5 mld. di lire.

Tra le categorie, la più rilevante è quella dei proventi dei servizi pubblici (43,87%).

#### 4 Analisi speciali sulle entrate

##### 4.1 L'esercizio della potestà regolamentare ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 in particolare in ordine alle esenzioni ed alle agevolazioni adottate in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

###### 4.1.1 Linee normative

Il regolamento, se non l'unica, è l'espressione tipica dell'autonomia normativa locale. Anche se ritroviamo fin dal secolo scorso l'esistenza di molteplici regolamenti, ma nessuna garanzia era data alle autonomie locali dalla legislazione comunale e provinciale. E' l'art. 5 della Costituzione repubblicana che ha attribuito per la prima volta valenza politica alle autonomie locali. Con l'art. 128 viene prevista una garanzia generica dell'autonomia comunale e provinciale nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica.

Una effettiva realizzazione dell'autonomia locale si ha con l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, che come legge generale, in coerenza con i principi costituzionali, garantisce tale autonomia. Ma è solo con l'articolo 3, c. 149, lett. a della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che viene inserito, tra i principi della delega legislativa al Governo in materia di riordino dei tributi locali, quello dell'autonomia regolamentare dei Comuni e delle Province per la disciplina delle proprie entrate.

In base alla suddetta delega gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 hanno previsto uno specifico potere regolamentare dei Comuni e delle Province in materia rispettivamente di entrate anche tributarie e di imposta comunale sugli immobili.

La potestà regolamentare generale e quella in materia di I.C.I. ha potuto essere esercitata dal Comune a decorrere dal 1998 in quanto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 66 del 1997, le disposizioni da esso recate, ivi comprese quelle che attribuiscono il potere in questione, sono entrate in vigore da tale data.<sup>38</sup>

Sul punto della vigenza dei regolamenti il citato articolo 59 prevedeva che essi esplicassero efficacia a partire dall'anno successivo a quello nel corso del quale erano stati adottati.

Ora l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001), prevedendo l'aggancio del termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i vari tributi locali nonché per l'approvazione dei relativi regolamenti a quello di approvazione del bilancio di previsione per il 2001, introduce una disposizione innovativa secondo la quale i regolamenti, anche se adottati successivamente alla data di approvazione del bilancio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

Prima di esaminare il quadro normativo entro il quale il potere regolamentare di cui ci si occupa può essere esercitato mette conto ricordare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

Ora, come è noto, entro tre mesi dalla pubblicazione un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare, il cui esito condiziona la promulgazione della legge, ma quanto previsto nel nuovo testo normativo non può non essere preso in considerazione in questa sede, in quanto espressione di un indirizzo costituzionale consolidato tendente alla realizzazione dell'autonomia anche finanziaria e tributaria degli enti locali in applicazione dei principi del cosiddetto federalismo fiscale nonché all'affermazione del principio di sussidiarietà, che prevede l'attribuzione delle responsabilità pubbliche alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati (art. 4, c. 3, della l. 59 del 1997) con la conseguente attribuzione della funzione normativa.

<sup>38</sup> Cfr. circolare Ministero delle Finanze 22 dicembre 1997 n. 322/E.

Per quanto qui interessa, il nuovo articolo 117 della Costituzione al terzo capoverso del comma sei conferisce ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Viene così intestata direttamente agli Enti locali la potestà regolamentare e tale potestà trova nel nuovo quadro costituzionale una ampia e concreta possibilità di esercizio, anche in conseguenza delle innovazioni recate dalle nuove norme di riforma stessa.

L'art. 118 come novellato sancisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurare l'esercizio unitario non siano conferite agli enti superiori (Province, Città metropolitane, Regione e Stato).

In particolare, sotto il profilo finanziario, la riforma, recependo i principi del cosiddetto federalismo fiscale, disciplina in modo nuovo l'autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali. L'art.119 novellato, nello stabilire che: " i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa", conferisce a tali enti la possibilità di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie, nonché di compartecipare al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

Ed è importante evidenziare che, in applicazione del principio di adeguatezza, una disposizione contenuta nello stesso articolo 119 sancisce che le risorse derivanti dalle entrate previste debbono consentire in concreto di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite agli enti locali.

La cennata riforma costituzionale cambia in maniera significativa e per alcuni aspetti rivoluziona il quadro tradizionale in quanto, mettendo sullo stesso piano Stato ed Enti locali, sottrae quest'ultimi alla impostazione che vuole le periferie costituzionalmente subordinate al centro.

Molto differente il quadro che emerge dall'esame dei limiti entro i quali il potere regolamentare ha potuto esplicarsi sin qui in forza dei principi costituzionali e dell'ordinamento vigente ed in base a specifiche disposizioni di legge nonché alle direttive emanate dall'Amministrazione finanziaria centrale per la puntualizzazione di tali limiti.<sup>39</sup>

In primo luogo l'art. 52 del d.lgs n. 446 del 1997 esclude qualsiasi spazio di autonomia per ciò che attiene ai presupposti essenziali del tributo: individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima.

Esistono poi le preclusioni derivanti dalle riserve di legge, quale quella contenuta nell'art. 23 della Costituzione secondo la quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, per cui non è possibile, a livello di normazione secondaria, introdurre nuovi prelievi aventi carattere tributario né modificare il sistema sanzionatorio introdotto con i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 1997, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997, che ha demandato agli enti locali la possibilità di introdurre nella disciplina delle proprie entrate riduzioni delle sanzioni in conformità ai principi indicati nella legge n. 662 del 1996.

Inoltre un ulteriore ordine di limiti deriva dall'esigenza di rispettare i principi generali dell'ordinamento, in particolare quello della salvaguardia di diritti ed interessi dai medesimo tutelati, per cui non rientra nella potestà regolamentare eliminare o modificare in peggio le agevolazioni previste dalla legge (esenzioni, riduzioni, detrazioni ecc.) o modificare i termini decadenziali e prescrizionali a danno dei contribuenti.

Infine, vi sono i limiti espressamente posti dalla legge sotto il profilo di criteri direttivi per l'attuazione della potestà regolamentare (ad esempio le prescrizioni dell'art. 52, quinto comma. del citato d.lgs. n.446 del 1997 in ordine ai regolamenti in materia di affidamento a terzi dei compiti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi).

Va ancora ricordato in tema di adempimenti inerenti all'esercizio del potere regolamentare di che trattasi: che la competenza ad adottare i regolamenti spetta al consiglio comunale; che per i regolamenti in materia di entrata viene previsto il controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo; che dopo l'esecutività una copia conforme del regolamento e della relativa

<sup>39</sup> (circolare Ministero delle Finanze. Direzione centrale fiscalità locale, 26.05.1999, n. 118/E).

deliberazione va inviata al Ministero delle Finanze (ora dell'Economia) che, modificando precedenti istruzioni, ha disposto <sup>40</sup> che i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti sono tenuti ad inviare copia del regolamento e la richiesta di pubblicazione in Gazzetta alla Direzione regionale delle entrate competente territorialmente, mentre i rimanenti comuni continueranno ad avere come uffici di riferimento i competenti organi centrali del Ministero (Direzione centrale fiscalità locale); che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di avvenuta adozione del regolamento. I regolamenti in questione possono essere impugnati dal Ministero delle Finanze e se illegittimi possono essere disapplicati dalle commissioni tributarie in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Limiti specifici all'esercizio della potestà regolamentare in materia di I.C.I sono tracciati dagli articoli 7 e 8 del relativo decreto legislativo istitutivo (n. 504 del 1992), che riguardano rispettivamente le esenzioni e le riduzioni e detrazioni dall'imposta.

Va segnalato che successivamente il legislatore ha individuato nuove fattispecie agevolative che vengono di seguito richiamate per dare conto del quadro entro il quale i Comuni hanno potuto concretamente fare uso della potestà regolamentare.

Con l'art. 66, comma, 14 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono state estese nei confronti delle società per azioni e aziende speciali di Comuni e Province per un triennio le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza. Con l'art. 1, comma 86, l. 28 dicembre 1995, n. 459 è stata prevista la possibilità per i comuni di deliberare agevolazioni fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigiani situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi.

L'art. 21 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 prevede per i Comuni, le Province, le Regioni nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro competenza.

Va segnalata la disposizione di cui all'art. 59 lett. B del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 con la quale è stata prevista la possibilità da parte dei Comuni di disporre l'esenzione dall'I.C.I. per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, dalle Aziende Unità sanitarie locali, ancorché non destinati *esclusivamente* ai compiti istituzionali.

Va poi evidenziato che è stato previsto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, stabilita inizialmente per l'importo di lire 200.000, possa essere elevata a decorrere dall'anno di imposta 1997 fino a lire 500.000 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio con facoltà di estensione alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

La possibilità di superare la soglia delle lire 500.000 è stata disciplinata dall'art., 58, c. 3 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità immobiliare.

Nel contesto della trattazione degli strumenti agevolativi non può essere omissivo il riferimento alle aliquote agevolate che il Comune ha la possibilità di adottare per avere il quadro complessivo della manovra agevolativa messa in essere dal singolo Ente.

Vi è in primo luogo la possibilità di diversificare l'aliquota entro i limiti dal 4 al 7 per mille prevista dal decreto legislativo istitutivo dell'I.C.I.

Con disposizioni successive sono state disciplinate varie fattispecie. L'art. 4, comma 1, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla l. 24 ottobre 1996, n. 556, ha previsto un'aliquota ridotta (comunque non inferiore al 4 per mille), oltre che per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, anche per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; ciò sotto la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato. Quest'ultima agevolazione si inserisce nella politica di favorire la locazione delle case sfitte, che trova un ulteriore supporto

<sup>40</sup> Cfr. circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999, n. 118/E.

nell'art. 2, comma 4, l. 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) che ha consentito la possibilità di deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni di cui al comma 3 del citato art. 2 nonché di derogare al limite minimo stabilito ai fini della determinazione delle aliquote.

I Comuni di cui l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni, possono disporre deroghe al limite massimo in misura non superiore al 2 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Va pure segnalato per completezza che, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, il Comune può effettuare scelte di particolare rilevanza nell'attività di gestione del tributo in materia di semplificazione delle procedure di accertamento e di riscossione, decidendo di avvalersi di soggetti diversi dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi a cui affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi stessi.

Il Comune può, inoltre, adottare misure volte a ridurre gli adempimenti dei contribuenti e semplificare l'attività degli uffici; può adottare anche norme finalizzate alla lotta all'evasione ed all'elusione, utilizzando una percentuale del gettito del tributo per il potenziamento del proprio ufficio tributario (art. 3, c. 57, l. 23 dicembre 1996, n. 662) e per l'erogazione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio stesso.

Infine non è inutile ricordare che le prescrizioni contenute nella legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), per la redazione dei testi di legge e degli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie, si applicano anche per gli enti locali nell'esercizio della loro potestà normativa-regolamentare in materia tributaria. Per cui, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 212, i testi regolamentari devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute; i richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale s'intende fare rinvio.

#### **4.1.2 Indagine su un campione di Comuni**

Dopo che è stata delineata la trama normativa entro la quale si è potuta esplicitare la potestà regolamentare in materia I.C.I. con particolare riguardo al settore delle esenzioni e delle agevolazioni (riduzione e detrazioni dell'imposta) si intende in questa seconda parte del lavoro esaminare in concreto come i Comuni hanno operato nella materia, onde poi pervenire ad alcune considerazioni e valutazioni conclusive. Il periodo considerato è quello dal 1998 a tutt'oggi.

Però prima di passare a tale esame, è utile segnalare il dato numerico a livello nazionale dei Comuni che risulta abbiano adottato il regolamento sulla disciplina I.C.I.. Alla data del 31 dicembre 2000 avevano emanato il detto regolamento n. 4800 Comuni, dei quali 280 con numero di abitanti superiore a 20.000 (fonte: Ministero delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale).

Ritornando a quanto detto all'inizio, è stata effettuata una indagine su di un campione di Comuni determinati per area geografica, regione e fascia demografica: n. 5 della fascia V; n. 18 della fascia VI; n. 6 della fascia VII; n. 1 ciascuno delle fasce VIII, IX, X e XI (vedi prospetto allegato).

A tali Comuni è stato richiesto di inviare copia del regolamento adottato (se adottato) e gli atti deliberativi con i quali erano state previste disposizioni regolamentari in materia di esenzioni ed agevolazioni nonché di indicare le ragioni che avevano determinato le misure assunte.

Nella disamina effettuata vengono rilevate e segnalate le misure più significative e caratterizzanti la politica agevolativa dei singoli Comuni nel settore di cui ci si occupa.

Iniziando con i Comuni appartenenti alla V fascia demografica, dei cinque presi in considerazione il Comune di San Gennaro Vesuviano non risulta aver emanato il regolamento

per la disciplina dell'I.C.I., mentre il Comune di Tirano ha adottato deliberazioni con norme regolamentari in materia.

Riguardo ai rimanenti (che hanno adottato il detto regolamento) il comune di Silea ha previsto per l'abitazione principale, cui sono equiparate le pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, una detrazione più elevata di lire 320.000 (rispetto a quella prevista per legge in lire 200.000) per categorie particolarmente disagiate sul piano economico-sociale relativamente agli anni 1998-2000 con un aumento della detrazione a lire 500.000 per il 2001. Sempre per l'abitazione principale è stata determinata una aliquota ridotta al 4,8 per mille rispetto a quella ordinaria del 5,8 per mille.

Analoghe agevolazioni per l'abitazione principale ma non oltre i limiti delle lire 320.000 sono state previste dal Comune di San Mauro Pascoli.

Di particolare significato l'agevolazione concessa alle nuove imprese con la riduzione per le stesse dell'imposta al 50% per i primi tre anni per i fabbricati a destinazione artigianale-industriale e posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario (art. 11 bis regolamento).

Il Comune di Cagnano Varano si è rifatto alle generali previsioni di legge in materia di esenzioni ed agevolazioni.

Passando ai Comuni della VI fascia demografica, di quelli considerati il Comune di Barrafranca non risulta che abbia adottato il regolamento I.C.I., mentre i Comuni di Cervignano del Friuli e Codigoro hanno adottato deliberazioni con norme regolamentari in materia.

Riguardo ai rimanenti Comuni che hanno adottato il detto regolamento, Casalpuusterlengo ha allargato ad altre fattispecie (art. 5 regolamento) l'equiparazione ad abitazione principale per la quale non venivano previste agevolazioni particolari, oltre la detrazione per legge, né un'aliquota ridotta rispetto a quella generale del 5 per mille.

Significativo quanto disposto dall'art. 8 bis, che ha disposto un differimento di otto mesi dei versamenti in caso di decesso del contribuente.

Neppure il Comune di Rovato ha stabilito detrazioni maggiorate per l'abitazione principale mentre ha previsto l'aliquota ridotta del 4 per mille rispetto a quella ordinaria adottata del 6 per mille. E' stata inoltre adottata un'aliquota diversificata del 7 per mille per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale del proprietario risultanti non locate o comunque tenute a disposizione ed appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A11.

Il Comune di Arenzano (art. 2 regolamento) ha considerato non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, a condizione che la quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

Sono state poi previste maggiori detrazioni per l'abitazione principale e per categorie di soggetti in situazioni di disagio economico-sociale; la detrazione è di lire 240.000 per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A03 e di lire 300.000 per quelli appartenenti alle categorie A04 e A05.

E' stata prevista a partire dal 1998 l'aliquota ridotta del 4,3 per mille per l'abitazione principale (comprendendo le pertinenze) rispetto a quella ordinaria stabilita nel 4,8 per mille nel 1998, nel 5 per mille nel 1999, nel 6,8 per mille nel 2000 e nel 2001.

A partire dal 2000 l'aliquota ridotta è stata estesa anche ai proprietari di immobili locati come abitazione principale. Viceversa è stata prevista una aliquota maggiorata per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate da almeno due anni alla data del 01.01.2000.

Il regolamento I.C.I. del Comune di Riva del Garda ha esteso (art. 6) le agevolazioni per l'abitazione principale alle pertinenze della stessa nonché alle abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il 1° grado ed alle abitazioni possedute da anziani o disabili che risiedono in istituto di ricovero.

Veniva prevista per il 1998 la detrazione di lire 500.000 per l'abitazione principale e per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soci di cooperative edilizie nel mentre la detrazione è stata stabilita in lire 200.000 per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.

La detrazione di lire 500.000 è stata elevata nel 1999 a lire 700.000 e nel 2000 e 2001 a lire 900.000.

Per le prime due fattispecie era prevista l'aliquota ridotta del 4 per mille rispetto all'ordinaria del 5 per mille del 1998, del 7 per mille del 1999, del 6 per mille dal 1999.

Il Comune di Dueville ha esteso (art. 5 regolamento) a più fattispecie le provvidenze previste per l'abitazione principale, nel mentre ha considerato pertinenze solo i *garages*.

Dal 1998 veniva prevista per l'abitazione principale una detrazione di lire 220.000, elevata a lire 230.000 dal 2000, nel mentre è stata disposta una maggiore detrazione (lire 350.000) per categorie di soggetti in situazioni di disagio economico-sociale.

Riguardo alle aliquote è stata prevista una ridotta (4,9 per mille) per l'abitazione principale nel mentre risulta elevata al 6 per mille quella ordinaria.

L'art. 9 del regolamento del comune di San Martino Buonalbergo ha esteso le agevolazioni previste per l'abitazione principale anche alle pertinenze nonché alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, alle unità immobiliari abitate da soci di cooperative edilizie ed agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.

Nel 1999 la detrazione per l'abitazione principale è stata portata a lire 250.000 elevando l'aliquota ordinaria al 6 per mille con l'aliquota ridotta al 5,3 per mille. Nel 2000 l'ente ha introdotto una detrazione maggiorata (lire 500.000) per gli invalidi con invalidità al 76%; l'aliquota ordinaria è stata elevata al 6,5 per mille.

Il Comune di Vinci, ai fini delle agevolazioni ha assimilato ad abitazione principale le abitazioni, di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cittadino italiano residente all'estero, di anziano o disabile residente in istituto di ricovero (art.6), con estensione ad una sola pertinenza abitativa (art. 6 bis).

Le agevolazioni per le abitazioni principali vengono collegate a particolari situazioni di carattere sociale e conseguentemente le maggiori detrazioni (rispetto a quella ordinaria di lire 200.000) vengono modulate in relazione a situazioni di carattere familiare, sociale ed economico.

L'aliquota ridotta nel 1998 del 4,5 per mille è stata portata al 4 per mille negli anni successivi. A tale ultima aliquota sono stati assoggettati anche gli immobili locati secondo i contratti previsti dall'art. 3 della legge 431/98, mentre per le unità immobiliari non locate è stata prevista l'aliquota maggiorata del 7 per mille. L'aliquota ordinaria è passata dal 6 per mille del 1998 al 6,5 per mille del 2000.

Anche il comune di Priverno collega (art. 6 regolamento) le detrazioni d'imposta (maggiore detrazione di lire 300.000 per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale) all'esistenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale (fra le fattispecie è prevista quella di disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente o posto in cassa integrazione entro determinati limiti di reddito). E' stata prevista per l'abitazione principale l'aliquota ridotta del 5,5 per mille fino al 2000 e dal 2001 del 5 per mille.

Va segnalato che la riduzione dell'aliquota è stata messa espressamente in relazione al recupero I.C.I. ed inoltre sono state previste aliquote ridotte al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni d'imposta; all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.

L'art. 3 del regolamento I.C.I. del Comune di Penne prevede, ai fini delle agevolazioni, la estensione alle seguenti fattispecie dell'equiparazione alle abitazioni principali: immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; alloggi di anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero; immobili di cittadini residenti all'estero a condizioni che non risultino locati; le pertinenze; gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado, al coniuge anche se separato o divorziato e agli